

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 23-5714

Art. 3 bis, comma 5 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali per l'annualità 2015. Quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali delle AASSRR - anno 2013. ASL CN1. Nuove valutazioni tecniche. Parziale modifica allegato A alla DGR 23-5115 del 29.05.2017.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

-di approvare, alla luce delle valutazioni tecniche operate con riferimento a ciascuno specifico obiettivo dalle competenti strutture della Direzione Sanità, avvalendosi del supporto degli esperti Agenas operanti in regime di convenzione presso la stessa Direzione, le percentuali di integrazione del trattamento economico di base dei direttori generali delle AASSRR per l'annualità 2015, quali riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, titolato: "Art. 3 bis, comma 5 d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali delle ASR – anno 2015";

-di dare atto che la valutazione è stata operata dalle strutture della Direzione Sanità, nonché dagli esperti Agenas, in regime di convenzione presso la medesima Direzione;

-di disporre che, nella misura prevista per ciascuna azienda, le direzioni aziendali provvedano all'esecuzione del presente provvedimento, corrispondendo la quota integrativa ai Direttori generali che abbiano ricoperto l'incarico nell'annualità considerata, in misura proporzionale alla durata del medesimo;

-di non considerare valutabile, per le finalità di cui al presente provvedimento, il mero subentro nelle funzioni direttoriali - per il periodo di vacanza dell'ufficio di direttore generale - da parte del direttore sanitario o amministrativo più anziano di età, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., in quanto non comportante alcuna maggiorazione retributiva;

-di modificare altresì la percentuale di integrazione del trattamento economico di base del direttore generale dell'ASL CN1 in carica nel 2013 e con riferimento alla stessa annualità, quale riportata nella scheda di cui all'Allegato B), titolato "Articolo 3 bis, comma 5, d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. – Quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali delle AASSRR – anno 2013. ASL CN1. Nuove valutazioni tecniche", il quale sostituisce integralmente la corrispondente scheda, riferita all'ASL CN1, contenuta nell'Allegato A alla DGR n. 23-5115 del 29.05.2017;

-di disporre pertanto che, sulla base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi indicata per l'anno 2013 nell'Allegato B, l'ASL CN1 provveda al riconoscimento, nei confronti dell'ex direttore generale della medesima azienda, della quota integrativa al trattamento economico di base;

-di dare atto che il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, da corrispondere da parte delle aziende sanitarie interessate secondo le modalità sopra richiamate, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3/2014, in materia di cumulo del trattamento economico onnicomprensivo con gli eventuali trattamenti pensionistici maturati, per le finalità di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);

-di dare infine atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico, pro quota, dei bilanci delle aziende sanitarie interessate, e che dal presente atto non derivano pertanto effetti diretti sul bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)